

N. 03867/2015REG.PROV.COLL.

N. 00976/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 976 del 2013, proposto dalla s.r.l. School Bus Service, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Aniello Mele, Raimondo Nocerino ed Alessandro Barbieri, con domicilio eletto presso l'avvocato Fabio Pontesilli in Roma, via F. Orestano, n. 21;

contro

Il Comune di Casoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Russo, con domicilio eletto presso l'avvocato Marco Croce in Roma, via Nizza, n. 63;

nei confronti di

La s.r.l. Holiday Bus, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Osvaldo Piccirilli, con domicilio eletto presso l'avvocato Nicola Finamore in Roma, viale G. Mazzini, n. 114/A;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. dell'Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara n. 445/2012, resa tra le parti, concernente l'affidamento del servizio di trasporto scolastico dall'anno 2012/2013 al 2016/2017;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casoli e della s.r.l. Holiday Bus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2015 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti l'avvocato Andrea Orefice, su delega degli avvocati Alessandro Barbieri e Raimondo Nocerino, e l'avvocato Marco Croce, su delega degli avvocati Marcello Russo e Giovanni Osvaldo Piccirilli;

1. Con la sentenza n. 445 del 31 ottobre 2012, emanata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il TAR dell'Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, ha respinto il ricorso proposto dalla s.r.l. School Bus Service avverso l'aggiudicazione alla s.r.l. Holiday Bus

della gara indetta dal Comune di Casoli per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici intercorrenti dal 2012 – 2013 al 2016 – 2017.

Il giudice di primo grado ha escluso che la referenza bancaria della Carichieti al Comune di Casoli, allegata dall'aggiudicataria, fosse incompleta (malgrado non avesse indicato l'importo dell'appalto) ed ha ritenuto legittimo l'atto con cui la stazione appaltante ne ha consentito l'integrazione.

Il TAR ha rilevato che:

- il bando di gara prevedeva la presentazione di due referenze bancarie «attestanti che l'impresa gode di un livello di affidamento in relazione all'importo complessivo dell'appalto» e che la vincitrice della gara aveva prodotto un'adeguata referenza di Unicredit, mentre – con riferimento alla seconda referenza - si era limitata a far riferimento alla richiesta presentata alla Carichieti dalla società Holiday Bus;

- la stazione appaltante ha, poi, invitato la concorrente ad integrare tale documento, con l'indicazione della gara cui si riferiva e tale richiesta è stata puntualmente soddisfatta e comunque non ha ravvisato lesioni di interessi pubblici sostanziali, anche perché in ogni caso l'importo era nella sostanza ricavabile dal documento presentato, dal momento che la dichiarazione presentata era indirizzata al Comune di Casoli e faceva riferimento espresso alla richiesta presentata dalla società Holiday Bus proprio al fine di partecipare alla gara in questione.

Quanto alla seconda doglianza inerente l'asserita presentazione di un'offerta anomala, il TAR ha evidenziato che erano state richieste le giustificazioni alla vincitrice della gara delle voci di costo dell'offerta e, dopo che questa aveva presentato schematiche giustificazioni da cui risultava un utile d'impresa di oltre 35.000 euro, il Responsabile del Servizio aveva chiesto ulteriori chiarimenti in relazione, tra l'altro, all'importo del canone di leasing, che non era stato contabilizzato, chiarimenti che, tramite le successive giustificazioni, avevano avuto riscontro pienamente esaustivo, con la permanenza di un utile d'impresa egualmente rilevante, potendosi infine evidenziare sia giustificazioni congrue ed adeguate, sia un giudizio della stazione appaltante logico e ragionevole e formulato a seguito di una istruttoria esaustiva;

2. Con l'appello in esame, proposto il 28 gennaio 2015, la s.r.l. School Bus Service ha ribadito le due censure sollevate in primo grado ed ha criticato la sentenza del TAR per aver completamente disatteso la "dissonanza" tra la referenza bancaria rilasciata da Carichieti in favore dell'aggiudicataria tanto: ad avviso dell'appellante, tale referenza non avrebbe attestato alcunché.

Inoltre, vi sarebbe stata l'illogicità della rimodulazione delle giustificazioni in tema di costo del lavoro, dei carburanti e della manutenzione dei mezzi,

L'appellante ha riproposto anche la domanda di risarcimento del danno in parte in forma specifica ed in parte per equivalente.

Si sono costituiti in giudizio l'aggiudicataria s.r.l. Holiday Bus e il Comune di Casoli, i quali hanno sostenuto l'infondatezza dell'appello ed il formalismo delle censure sollevate dall'appellante;

3. Ritiene il Collegio che l'appello va respinto, poiché non si ravvisano ragioni che si pongano in difformità con le statuizioni della sentenza impugnata;

In primo luogo, se ad una prima sommaria lettura la referenza fornita dalla s.p.a. Carichieti, relativa alle capacità tecnico-finanziarie dell'aggiudicataria s.r.l. Holiday Bus, può apparire in un certo senso ermetica, si deve però concludere che essa abbia soddisfatto pienamente lo scopo per il quale è stata redatta, cioè la dimostrazione di una società con una situazione di cassa priva di anomalie e quindi non tacciabile di insufficienze che potrebbero portare ad un'impossibilità o quantomeno alla difficoltà di fare fronte agli impegni da assumere con il contratto di trasporto di cui alla gara in controversia.

Peraltro, il riferimento specifico alla gara in questione ha comportato che il relativo importo poteva essere comunque inteso come indicato *per relationem* agli atti di gara.

Infatti, oltre alla regolarità di quella che è stata un'ammissibile «lettura interpretativa autentica» richiesta dalla stazione appaltante alla Carichieti, nel caso in esame non sussistevano né l'assenza di elementi essenziali dell'offerta, né poteva essere recriminata un'incertezza assoluta sul contenuto della referenza bancaria, stante l'art. 46 comma 1 *bis* D. Lgs. n. 163 del 2006: la referenza rilasciata dall'istituto bancario comunque, come sottolineato dal Tar, era stata indirizzata al Comune di Casoli relativamente alla gara in questione e dunque i riferimenti necessari al caso di specie dovevano intendersi sottintesi, in quanto richiamati.;

E' altresì infondato il secondo motivo, inerente la mancata contabilizzazione del canone di leasing e dunque la dedotta non veridicità di un utile d'impresa di oltre €. 35.000,00 e più in generale di un inappropriato giudizio sulle giustificazioni rese dalla s.r.l. Holiday Bus, che sarebbero state finalizzate ad eludere una sostanziale anomalia.

Vanno innanzitutto richiamati i principi generali rilevanti in tema di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, sulla valutazione della non anomalia della offerta: tale valutazione è di per sé insindacabile da parte del giudice amministrativo, salva la necessità di una motivazione rigorosa ed analitica, e salva la regola per cui in sede di presentazione delle giustificazioni l'offerta economica deve comunque rimanere immutabile, mentre possono essere invece modificate e integrate le giustificazioni, sino a consentire compensazioni fra sovrastime e sottostime, sempre nel quadro di un'offerta complessivamente coerente ed affidabile al momento dell'aggiudicazione.

Ciò posto, il canone di leasing in questione veniva ad incidere su circa la metà dell'utile d'impresa in origine evidenziato e quindi ciò lasciava un margine adeguato a favore dell'aggiudicataria.

Inoltre, le sostenute rimodulazioni delle giustificazioni risultanti dalle compensazioni tra le singole voci, pur dovendo rispondere ad un criterio di affidabilità, hanno sempre trovato ingresso in una costante giurisprudenza amministrativa;

Il riepilogo dei costi trasmesso dalla s.r.l. Holiday Bus alla stazione appaltante in data 31 agosto 2012 evidenzia comunque dati - in materia di personale, sicurezza, carburante, assicurazioni e manutenzione dei mezzi - del tutto credibili: si veda in particolare quanto indicato per i costi di carburante.

In ogni caso, va richiamato il principio per cui i provvedimenti in tema di valutazione dell'offerta vanno analiticamente motivati nel caso di una valutazione non favorevole, mentre un esame favorevole sulla congruità - sufficientemente basato da una motivazione che investa l'intero contenuto dell'offerta - non può ritenersi affetto da eccesso di potere.

4. Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese del secondo grado di giudizio restano a carico della soccombente;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 976 del 2013, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi €. 4.000,00 (quattromila/00) oltre agli accessori di legge, da versarsi per metà all'aggiudicataria e per metà al Comune di Casoli.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 06/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)